

Allegato 13

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE INERTI UBICATI NELLE FASCE DI PERTINENZA FLUVIALE

Al paragrafo 1 si riportano i criteri per l'assegnazione degli incentivi per la delocalizzazione degli impianti di lavorazione inerti ubicati nelle fasce di pertinenza fluviale mentre quelli per la realizzazione di centri di raccolta e trattamento inerti da demolizione sono contenuti nel paragrafo 2.

Paragrafo 1 - Ai sensi del comma 14 dell'art. 55, il PIAE prevede una riserva complessiva pari a 2.200.000 m³ di sabbie e ghiaie alluvionali a disposizione dei Comuni territorialmente interessati quale possibile incentivo alla delocalizzazione volontaria delle "Zone per impianti fissi di lavorazione inerti" ubicate nelle fasce A, B e C del PTCP.

L'assegnazione dell'incentivo volumetrico in Poli individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nella tabella 1 dell'art. 5 delle NTA del PIAE o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m³, non costituisce variante al PIAE ed è pianificato direttamente nel PAE.

La Giunta provinciale assegna i quantitativi estraibili su richiesta del Comune che si rende disponibile a riceverli sul territorio comunale, in seguito a impegno formale del proprietario dell'impianto e congiuntamente, se diverso, del proprietario dell'area interessata dall'impianto, dando priorità al Comune il cui territorio ospita l'impianto di lavorazione inerti i cui proprietari intendono delocalizzare.

Qualora il proprietario dell'impianto, congiuntamente, se diverso, al proprietario dell'area interessata dall'impianto, manifestino la propria intenzione a delocalizzare l'impianto, senza aver individuato l'area idonea a ricevere l'incentivo volumetrico previsto, la Giunta provinciale può riconoscere il diritto volumetrico al proprietario dell'impianto e al proprietario dell'area interessata dall'impianto. Questi ultimi, entro i 3 anni successivi al provvedimento della Giunta Provinciale, potranno richiedere anche separatamente a qualsiasi Comune di assegnare tali volumi ai Poli individuati dal PIAE nei limiti delle potenzialità massime definite nella tabella 1 dell'art. 5 delle NTA del PIAE o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m³. La Provincia potrà confermare l'assegnazione di tali quantitativi al Comune interessato a riceverli con l'espressione del previsto parere sul PAE adottato.

I volumi massimi indicativamente assegnabili sono riportati nella tabella 2 e potranno essere modificati dalla Giunta provinciale in relazione alle richieste pervenute e sulla base di eventuali elementi di pregio da salvaguardare (interferenze degli impianti che si intendono delocalizzare con aree naturali protette, SIC, ZPS, ecc.)

In caso di richieste contestuali inerenti più impianti da delocalizzare, i quantitativi sono assegnati secondo le priorità indicate in tabella 1, con la facoltà di ridurre i volumi definiti nella tabella 2, al fine di facilitare la delocalizzazione di più impianti.

Gli incentivi di cui alla tabella 2 sono ascrivibili al 60% all'area e il 40% all'impianto. Qualora la proprietà dell'area sia disgiunta dalla proprietà dell'impianto, la richiesta di delocalizzazione dovrà essere presentata congiuntamente da entrambi i soggetti e i volumi saranno assegnati, con il rispetto delle percentuali di cui sopra, nelle aree indicate rispettivamente dal Proprietario dell'area e dal proprietario dell'impianto.

La suddivisione dovrà avvenire in funzione della superficie interessata dalla delocalizzazione.

Nella tabella 3 sono indicate le condizioni per l'assegnazione dei quantitativi.

Tab. 1 - Priorità di assegnazione degli incentivi volumetrici

Categoria	Caratteristiche	Priorità
Impianti non compatibili	Se delocalizzati entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011	1
Impianti compatibili	Se la delocalizzazione è completa	2
	Se la delocalizzazione dalle aree non idonee (A1, A3, B1) avviene entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011	3
	Se la delocalizzazione dalle aree demaniali avviene entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011	4
	Se la delocalizzazione è parziale	5

Tab. 2 - Ripartizione dei quantitativi per categorie

Categoria	Quantitativi
Impianti non compatibili delocalizzati entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011	250.000 m ³
Impianti compatibili completamente delocalizzati	500.000 m ³
Impianti compatibili parzialmente delocalizzati dalle fasce di tutela A2 e B2	80.000 m ³ per ogni 10.000 m ² restituiti alla pertinenza fluviale
Impianti compatibili parzialmente delocalizzati dalle fasce di tutela C	60.000 m ³ per ogni 10.000 m ² restituiti alla pertinenza fluviale
Impianti compatibili delocalizzati dalle fasce di tutela A1, A3, B1 entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011	40.000 m ³ per ogni 10.000 m ² restituiti alla pertinenza fluviale
Impianti compatibili delocalizzati dalle aree demaniali entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011	40.000 m ³ per ogni 10.000 m ² restituiti alla pertinenza fluviale

Tab. 3 – Condizioni per l'assegnazione dell'incentivo

Previsioni estrattive	Condizioni necessarie		
	di scelta	procedurali	per il recupero dell'area
Polo estrattivo	<p>Incentivo nei limiti della potenzialità massima del Polo estrattivo</p> <p>In Poli dotati di idonea viabilità per il trasporto del materiale estratto</p> <p>In Poli collocati in prossimità degli impianti rilocalizzati</p>	<p>Obbligatorietà di sottoporre le previsioni a Valutazione di impatto ambientale, ai sensi della LR 9/99 e s.m.</p>	<p>Impegno formale da parte del soggetto privato a delocalizzare l'impianto prima dell'inizio dell'escavazione dell'incentivo.</p> <p>Impegno alla rinaturazione delle aree lasciate libere in seguito alla delocalizzazione.</p> <p>Impegno alla fruizione pubblica dell'area lasciata libera</p> <p>Impegno alla manutenzione dell'area per almeno 5 anni.</p>
Ambiti comunali in zone non tutelate (Obiettivi di quantità)	<p>Nel limite massimo di complessivi 500.000 m³</p> <p>In zone con buona compatibilità ambientale e territoriale, verificata dal PAE, secondo le indicazioni del Titolo III e dell'Allegato 1</p>		

Paragrafo 2 - Ai sensi del comma 8 dell'art. 57 delle NTA del PIAE al fine di incentivare l'attività di raccolta e trattamento inerti da demolizione, la Provincia può assegnare un incentivo volumetrico, attingendo alla riserva di cui al comma 14 dell'Art. 55.

L'assegnazione dell'incentivo volumetrico in poli individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nella tabella dell'Art. 5 o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m³, non costituisce variante al PIAE ed è pianificato, direttamente nel PAE, previa stipula di accordo, di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000, con la Provincia.

La Giunta provinciale assegna i quantitativi estraibili su richiesta del Comune che si rende disponibile a riceverli sul territorio comunale e ad adeguare il proprio PAE, in seguito a impegno formale da parte di un'impresa (proponente) a svolgere l'attività di raccolta e trattamento inerti da demolizione. Quest'ultima dovrà essere mantenuta in esercizio per un periodo che sarà definito in sede di accordo ex art. 18 della LR. 20/2000 e commisurato alla durata dell'attività estrattiva conseguente all'assegnazione dei quantitativi in esame e, comunque, tale periodo non potrà essere inferiore a 3 anni.

I volumi massimi indicativamente assegnabili sono riportati nella tabella 4.

In caso di richieste contestuali inerenti l'avvio di attività di raccolta e trattamento inerti da demolizione, i quantitativi potranno essere ridotti, al fine di facilitare una maggiore distribuzione delle attività nel territorio.

Qualora il proponente si impegni ad effettuare l'attività di raccolta e trattamento inerti da demolizione, senza aver individuato l'area idonea a ricevere l'incentivo volumetrico previsto, la Giunta provinciale può riconoscere il diritto volumetrico allo stesso proponente.

Il proponente, entro 3 anni, potrà richiedere a qualsiasi Comune di assegnare tali volumi a previsioni estrattive nei limiti delle potenzialità massime definite nella tabella 1 dell'art. 5 delle NTA del PIAE o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m³.

La Provincia confermerà l'assegnazione di tali quantitativi al Comune interessato a riceverli con l'espressione del previsto parere sul PAE adottato.

Alla domanda di assegnazione dell'incentivo volumetrico deve essere allegata idonea documentazione dalla quale risulti che l'impresa possiede i requisiti (come risultanti dalla visura camerale, dallo statuto, ecc.) per svolgere sia l'attività estrattiva sia l'attività di raccolta e trattamento degli inerti da demolizione

L'autorizzazione all'attività estrattiva connessa all'incentivo volumetrico potrà essere autorizzata dal Comune solo in seguito alla verifica del rispetto delle condizioni indicate nell'accordo ex art. 18 della LR. 20/2000.

Ai fini della valutazione di cui alla Tabella 4 valgono le seguenti regole:

- le attività proposte devono insistere su aree non interessate da vincoli escludenti la possibilità di gestione rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa o dalla programmazione vigente;

- le attività devono riguardare una potenzialità non inferiore a 5.000 t/anno di inerti da costruzione e demolizione¹;
- per il calcolo delle distanze tra attività deve essere utilizzato il baricentro delle aree interessate da attività esistenti e il baricentro dell'area in cui si intende effettuare la nuova attività;
- la distanza tra nuove aree destinate all'attività e aree già utilizzate è assunta come distanza in planimetria lungo linea retta che collega i due impianti;
- in relazione agli "abitanti potenzialmente serviti" si considerano le densità di popolazione per ciascun Comune come riportate in tabella 5 e derivate dal Censimento ISTAT 2011, moltiplicate per la superficie in km² di ciascuna porzione di territorio comunale interessato dal raggio di influenza di 10 km calcolato dal baricentro dell'area destinata all'attività proposta; il numero di "abitanti potenzialmente serviti" deve essere arrotondato all'unità;
- i quantitativi massimi degli incentivi volumetrici indicati in tabella 4 sono moltiplicati per un fattore di 1.2 qualora le nuove attività siano svolte presso un impianto fisso di lavorazione inerti, individuato nella tavola P10 del PIAE, e per il quale sia stato presentato il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale.

¹ tra gli impianti o le attività esistenti non sono considerate quelle con potenzialità inferiore a 5.000 t/anno di inerti da costruzione e demolizione, in quanto tale capacità si ritiene che possa essere funzionale solo per esigenze aziendali e non per assolvere un ruolo territoriale.

Tab. 4 - Assegnazione degli incentivi volumetrici per l'attività di raccolta e trattamento inerti da demolizione

		Incentivi volumetrici	
		Numero di abitanti potenzialmente serviti superiore a 20.000 nel raggio di influenza di 10 km dall'area proposta per l'attività di raccolta e trattamento inerti da demolizione	Numero di abitanti potenzialmente serviti inferiore a 20.000 nel raggio di influenza di 10 km dall'area proposta per l'attività di raccolta e trattamento inerti da demolizione
Nuova Attività per messa in riserva (R13) e recupero (R5)	con distanza da altri impianti o attività per messa in riserva (R13) e recupero (R5) esistenti superiore a 10 km	400.000 m ³	250.000 m ³
	con distanza da altri impianti o attività per messa in riserva (R13) e recupero (R5) esistenti maggiore di 5 km e inferiore o uguale a 10 km	300.000 m ³	200.000 m ³
	con distanza da altri impianti o attività per messa in riserva (R13) e recupero (R5) esistenti inferiore o uguale a 5 km	200.000 m ³	150.000 m ³
Nuova Attività di sola messa in riserva (R13)	con distanza da altri impianti o attività per messa in riserva (R13) esistenti superiore a 10 km	200.000 m ³	150.000 m ³
	con distanza da altri impianti o attività per messa in riserva (R13) esistenti maggiore di 5 km e inferiore o uguale a 10 km	150.000 m ³	100.000 m ³
	con distanza da altri impianti o attività per messa in riserva (R13) esistenti inferiore o uguale a 5 km	100.000 m ³	75.000 m ³

Tab. 5 – Densità di popolazione per Comune (dati ISTAT 2011)

Codice ISTAT	Comune	Densità demografica (ab/km ²)
33001	AGAZZANO	57,76
33002	ALSENO	86,89
33003	BESENZONE	40,82
33004	BETTOLA	24,41
33005	BOBBIO	34,92
33006	BORGONOVO VAL TIDONE	147,72
33007	CADEO	157,01
33008	CALENDASCO	65,66
33009	CAMINATA	87,43
33010	CAORSO	117,84
33011	CARPANETO PIACENTINO	119,23
33012	CASTELL'ARQUATO	90,28
33013	CASTEL S.GIOVANNI	305,63
33014	CASTELVETRO PIACENTINO	158,36

Codice ISTAT	Comune	Densità demografica (ab/km2)
33015	CERIGNALE	4,92
33016	COLI	13,25
33017	CORTE BRUGNATELLA	14,51
33018	CORTEMAGGIORE	121,29
33019	FARINI D'OLMO	12,97
33020	FERRIERE	7,94
33021	FIORENZUOLA D'ARDA	249,38
33022	GAZZOLA	45,30
33023	GOSSOLENGO	172,62
33024	GRAGNANO TREBBIENSE	127,01
33025	GROPPARELLO	41,29
33026	LUGAGNANO VAL D'ARDA	76,47
33027	MONTICELLI D'ONGINA	116,98
33028	MORFASSO	13,20
33029	NIBBIANO	51,40
33030	OTTONE	5,80
33031	PECORARA	15,11
33032	PIACENZA	846,93
33033	PIANELLO VAL TIDONE	62,94
33034	PIOZZANO	14,74
33035	PODENZANO	201,96
33036	PONTE DELL'OLIO	112,55
33037	PONTENURE	187,24
33038	RIVERGARO	156,70
33039	ROTOFRENO	337,71
33040	S.GIORGIO PIACENTINO	119,32
33041	S.PIETRO IN CERRO	33,74
33042	SARMATO	108,52
33043	TRAVO	24,81
33044	VERNASCA	30,87
33045	VIGOLZONE	100,85
33046	VILLANOVA SULL'ARDA	53,19
33047	ZERBA	3,67
33048	ZIANO PIACENTINO	80,07